



Azienda Sanitaria Locale
di Potenza

Dott.ssa Chiara Di Stefano

MEDICO COMPETENTE ai sensi del D.LGS 81/08 e s.m.i
UFFICIO DEL MEDICO COMPETENTE
ASL Potenza- Via della Fisica 18/A, 85100 Potenza
Email: chiara.distefano@aspbasilicata.it

Ai Lavoratori e alle Lavoratrici
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
e p.c. Al Direttore/ delegato del Datore di Lavoro

Oggetto: Misure di contrasto Covid 19-AGGIORNAMENTO

Informativa per il lavoratore alla visita medica di rientro in caso di guarigione da infezione da COVID19 e per visita su richiesta in caso di maggior vulnerabilità -a cura del Medico Competente Dott.ssa Chiara Di Stefano

Gent.le Lavoratrice/Lavoratore

Con la presente intendo fornirle alcune indicazioni in coerenza con quanto disciplinato dal **recente DPCM del 17/05/2020** e dalla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 in relazione alle attività di Medico Competente nel contesto e delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.

Premesso che

*"è essenziale anche **richiamare la responsabilità personale di ogni lavoratore** secondo quanto previsto dall'art. 20 c. 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. "Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro." Nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun datore di lavoro, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore dà comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da SARSCoV2".*

La Informo che:

1. il medico competente, **per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19**(diagnosi mediante tampone), deve effettuare la **visita medica** prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (**precedente alla ripresa del lavoro**), al fine di verificare l'idoneità alla mansione -anche per valutare profili specifici di rischiosità -indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

2. **in tutti gli altri casi di assenza per malattia superiore ai 60 giorni** (di calendario) il medico competente **deve effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro.**

3. in tutti i casi in cui il lavoratore sia affetto da patologia o condizione clinica che lo esponga a maggior rischio, **“lavoratore fragile o maggiormente vulnerabile”**, in caso di infezione da SARSCoV2, il lavoratore va invitato a rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie, attraverso la richiesta di visita medica di cui all'art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. **visita a richiesta del lavoratore**), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente.

Inoltre si sottolinea che sia per l'impossibilità materiale, per il medico competente, di ricordare la storia clinica di ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria sia perché dall'ultima visita di idoneità il quadro clinico di ciascun lavoratore potrebbe essere mutato sensibilmente, è essenziale che in tutti i casi in cui i lavoratori ritengano di essere affetti da una condizione di salute che li renda maggiormente vulnerabili in caso di infezione da SARSCoV, sentito anche il proprio medico curante, **facciano richiesta di visita straordinaria con il medico competente** secondo le modalità di seguito descritte.

La necessità di visita su richiesta del lavoratore, se motivata da una maggiore fragilità, non sussiste nel caso in cui il lavoratore lavori da casa. Viceversa la visita si rende necessaria per quei lavoratori che sono rientrati in azienda o il cui ritorno è prossimo e già programmato.

Modalità di richiesta della visita medica per lavoratori “fragili”:

1. il lavoratore deve informare il datore di lavoro o il responsabile gerarchico o il responsabile delle risorse umane della necessità di visita medica
2. il lavoratore parallelamente alla richiesta di visita medica **deve inviare alla sola posta elettronica del medico competente la documentazione sanitaria in suo possesso relativa alla patologia diagnostica.**
3. il lavoratore riceverà nel più breve tempo possibile la data, orario e luogo di convocazione per l'effettuazione visita medica

Qualora il quadro clinico, a giudizio del medico competente, configuri effettivamente un quadro di maggiore fragilità del lavoratore, il medico competente emetterà un giudizio di idoneità con prescrizioni o limitazioni. Nei casi più gravi il giudizio potrà anche configurarsi in inidoneità temporanea. E' importante sottolineare come il medico competente non può emettere certificati di malattia, che rimangono nelle prerogative del medico curante.

Ma chi è il lavoratore “fragile”?

Una condizione di fragilità caratterizza un paziente già affetto da una patologia seria che in caso di infezione da parte del virus Sars-CoV-2 può andare incontro, più facilmente, o a un peggioramento della patologia di base e/o a complicanze legate all'infezione da Sars-CoV-2. Un lavoratore fragile non ha più probabilità di infettarsi rispetto ad un altro lavoratore, ma se si infetta è più probabile che il suo quadro clinico possa evolvere in modo grave.

La ripartenza nella fase 2 della lotta e contrasto al contagio da coronavirus, dopo un periodo di fermo di molte attività lavorative dettato dalla necessità di ridurre in maniera significativa la curva dei contagi, mi vede impegnato a garantire il ritorno al lavoro dei soggetti individuati con caratteristiche di fragilità evitando un non giustificabile eccesso di cautela e tanto più un inaccettabile rischio di escludere da ulteriore tutela lavoratori per i quali risulta una maggiore attenzione.

Devo innanzitutto ribadire e sottolineare come in molti contesti aziendali (e l'azienda dove lavora ne è un esempio) l'imponente sforzo organizzativo messo in campo è di gran lunga più articolato e puntuale di quanto previsto dal protocollo stabilito dal Governo. Mi sento di affermare che, in questo momento, molti luoghi di lavoro sono posti più sicuri rispetto a quelli dove trascorriamo la vita non lavorativa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti condizioni come meritevoli di approfondimento, perché potenzialmente determinanti la condizione di maggior fragilità o vulnerabilità:

- Diabete Mellito insulinodipendente
- Malattie cardiovascolari (ad esempio pregresso infarto, angina, cardiomiopatia, ictus)
- Malattie polmonari croniche (ad es. patologie polmonari cronico-ostruttive, asma di media o severa gravità)
- Obesità IMC maggiore di 30 o significativo sottopeso
- Sindrome da apnee ostruttive
- Tumore (recente o in trattamento)
- Immunodeficienza o terapia immunosoppressiva (ad esempio malattie autoimmuni, HIV/aids, chemioterapia, trattamento di lungo termine)
- Patologia cronica epatica, renale, ematologica o neuromuscolare

In allegato Le mando una tabella sulla quale far rilevare, dal Suo medico di Medicina Generale, la situazione attuale. Una volta in possesso di tale tabella compilata chiederà in Azienda un incontro con il Medico Competente per la definizione del caso ed il successivo posizionamento al lavoro in regime di sicurezza (con le modalità indicate nella presente comunicazione).

Potrebbe anche verificarsi il caso di situazioni dove risulterà necessario rivolgersi al Medico di Medicina Generale il quale, a Sua tutela, potrà prescrivere un periodo di malattia sulla base, dove applicabile, di uno specifico codice INPS legato alla necessità di isolamento o altre misure profilattiche (questo nel caso in cui fossero intervenute durante il periodo di assenza dal lavoro situazioni sanitarie che necessitano di ulteriore periodo di astensione dal lavoro per la stabilizzazione del quadro clinico).

A tal proposito :

Il Decreto legge "Rilancio" n. 34 del 19 maggio 2020, da poco pubblicato in gazzetta ufficiale, **all'Art.74**, dopo un periodo in cui non è più stato possibile ai Medici di Assistenza Primaria certificare verso l'INPS l'**assenza per prevenzione Covid ai Pazienti fragili**, modifica nuovamente l'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, già corretto, per dubbi interpretativi, dalla legge 24 aprile 2020, prorogando **fino al 31 luglio 2020** la tutela attiva dei **lavoratori del settore privato**, ed è **riferito esclusivamente a quei pazienti che presentano una condizione di rischio derivante:**

1. **da immunodepressione (congenita o acquisita) o**
2. **da esiti da patologie oncologiche o**
3. **dallo svolgimento di relative terapie salvavita**

sulla **base documentata del riconoscimento di disabilità o** delle certificazioni dei competenti organi medico-legali (**invalidità ai sensi della legge n. 104 del 1992**) e consente esclusivamente ai pazienti con tali requisiti l'assenza equiparata a malattia ai fini del trattamento economico.

Il testo corretto dalle suddette modifiche **risulta dunque il seguente:**

"Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi".

Per quanto riguarda le **patologie croniche** e condizioni di particolare sensibilità al contagio da Sars-CoV-2 **non contemplate** nel decreto, come, ad esempio, le malattie croniche non trattate con farmaci immunosoppressori a carico dell'apparato respiratorio, dell'apparato cardio-circolatorio, il diabete mellito e altre malattie metaboliche (obesità con BMI > 30), l'insufficienza renale/surrenale cronica, le patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari), le epatopatie croniche, le patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici, il **Medico**

Competente aziendale, come indicato dalla **CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/20**, è la figura di riferimento più importante per riconoscere il rischio individuale ed indicare al Datore di Lavoro, avendo ricevuto dal lavoratore, la documentazione clinica delle patologie croniche di cui soffre e che ne determinano il rischio, le modalità appropriate per la prevenzione e la salvaguardia della sua salute. In particolare sarà necessario che le figure preposte perviste dal D. Lgs n. 81/08 e smi ovvero datore di Lavoro, RSPP; Medico Competente, RIS, aziendali mettano in atto azioni di prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e realizzino misure igieniche, organizzative e procedurali tali da garantire l'operato in piena sicurezza e che contribuiscano anche, eventualmente, al mantenimento al lavoro dei soggetti cosiddetti "fragili".

IN SINTESI:

L'art. 74 del Decreto legge "Rilancio" nella sua versione definitiva ha nella sua versione definitiva ha esteso al 31 luglio 2020 la tutela già prevista fino al 30 aprile per lavoratrici e lavoratori che si trovino nelle seguenti condizioni:

– beneficiari dei diritti di cui alla Legge 104/1992 in condizione di gravità (art 3 comma 3) – beneficiari dei diritti di cui alla di Legge 104/1992 senza condizione di gravità (art. 3 comma 1) purché oncologici, immunodepressi o con necessità di relative cure. Il medico di famiglia è tenuto a specificare sul certificato di malattia gli estremi del verbale di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/92, documento che dà origine alla possibilità di assentarsi precauzionalmente dal lavoro.

Non sono purtroppo state ricomprese nel diritto (come invece la bozza di Decreto lasciava sperare) altre categorie nosologiche di lavoratrici e lavoratori in condizioni di salute fragili (diabetici, cardiopatici, affetti da affezioni respiratorie, etc., a meno che non siano già in possesso del verbale di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/92, nel rispetto delle fattispecie sopra specificate nell'art. 3 comma 3 e comma 1).

La gravidanza sebbene non rappresenti una condizione di maggior rischio può richiedere l'adozione di un principio di maggior precauzione. Analogamente, come ricordato dalle norme citate, un'età superiore ai 55 anni richiede l'adozione di misure di maggior tutela.

Modalità di richiesta della visita medica per lavoratori "fragili":

1. il lavoratore deve informare il datore di lavoro o il responsabile gerarchico o il responsabile delle risorse umane della necessità di visita medica
2. il lavoratore parallelamente alla richiesta di visita medica **deve inviare alla sola posta elettronica del medico competente la documentazione sanitaria in suo possesso relativa alla patologia diagnostica.**
3. il lavoratore riceverà nel più breve tempo possibile la data, orario e luogo di convocazione per l'effettuazione visita medica

Qualora il quadro clinico, a giudizio del medico competente, configuri effettivamente un quadro di maggiore fragilità del lavoratore, il medico competente emetterà un giudizio di idoneità con prescrizioni o limitazioni. Nei casi più gravi il giudizio potrà anche configurarsi in inidoneità temporanea. E' importante sottolineare come il medico competente non può emettere certificati di malattia, che rimangono nelle prerogative del medico curante.

Modalità di richiesta della visita medica per lavoratori affetti da covid-19:

1. il lavoratore deve informare il datore di lavoro o il responsabile gerarchico o il responsabile delle risorse umane della conclusione del periodo di malattia.
2. parallelamente ai fini del reintegro, il lavoratore, **dovrà inviare esclusivamente via email, il certificato di guarigione che ha ricevuto dal Dipartimento di Sanità Pubblica, al Medico Competente.** Una volta ricevuta tale comunicazione la segreteria del medico competente convocherà il lavoratore a visita medica per il certificato di riammissione al lavoro.

Modalità di richiesta della visita medica per lavoratori che rientrano dopo un'assenza per malattia superiore ai 60 giorni (per qualunque motivo):


1. il datore di lavoro, o suo delegato, **dovrà inviare esclusivamente via email,** richiesta di visita medica per il proprio lavoratore al **medico competente per la riammissione.** Una volta ricevuta tale comunicazione la segreteria del medico competente convocherà il lavoratore a visita medica per il certificato di riammissione al lavoro.

L'indirizzo del medico competente a cui inviare le comunicazioni di cui alla presente nota informativa è: chiara.distefano@aspbasilicata.it

AugurandoLe un buon rientro al lavoro ed in attesa di Suo cenno di riscontro, cordialmente

Potenza, 21/05/2020

Dott.ssa Chiara Di Stefano



STRUMENTI DI LAVORO

La seguente è una tabella di supporto mnemonico.

Fattori accessori	Assente	Presente	Note
Sesso maschile			
Età >55			
Obesità (IMC >35)			
Fumo			
Iperensione			
Condizioni maggiori	Assente	Presente	
BPCO			
Cardiopatìa ischemica			
Demenza			
Diabete tipo II non compensato			
Diabete tipo I			
Epatopatìa cronica			
Fibrillazione atriale			
Ictus			
Insufficienza renale cronica			
Interventi chirurgici maggiori			
Cancro ultimi 5 anni (1)			
Off-therapy			
In trattamento			
Trattamento citostatico			
Trattamento immunoterapico			
Trattamento radiante			
Immunodepressione (2)			
Immunodeficienze congenite			
Immunodeficienze acquisite			
Trapianti di staminali emopoietiche			
Trapianti di organo solido			
Patologie neuromuscolari			
Trattamento immunosoppressivi			
Azatioprina			
Ciclofosfamide			
Inibitori della calcineurina			
Methotrexate			
Micofenolato			
Steroidi (dose ≥1 mg/Kg)			
Modificatori della risposta biologica (es. anticorpi monoclonali inducenti alterazioni di funzione e numero cellule 'immunità innata o adattiva)			

(1) Condizioni elencate nella Circolare del Ministero della Salute n. 7023 del 10/03/2020 "Raccomandazioni per la gestione dei pazienti oncologici e onco-ematologici in corso di emergenza da COVID-19"

(2) Condizioni elencate nella Circolare del Ministero della Salute n. 7942 del 27/03/2020 "Raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi residenti nel nostro Paese in corso di emergenza da COVID-19"

FIRMA MCG